

Approviamo il bilancio di previsione per il 2018 con tante altre buone speranze e promesse che, visti i 4 anni già passati, andranno ancora una volta disattese. Il bilancio di previsione viene approvato, se non vado errato, anche in ritardo rispetto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 9-02-2018. Nonostante i tanti e ripetuti buoni propositi di abbassare le tasse, tutto rimane tale e quale, l'aliquota IRPEF viene confermata e per fortuna che la legge vieta ogni tipo di aumento, come per fortuna non abbiamo "zone rosse" come in qualche comune del cratere dove i sindaci hanno subito applicato l'aumento delle indennità addirittura triplicandole e ciò pesando esclusivamente sulle casse comunali, sarebbe successo anche qui a Massa Fermana se avessimo avuto una situazione da zona rossa? Questo è per voi il bilancio che ci porterà alle votazioni del prossimo anno e come le brutte abitudini insegnano, vista la memoria corta degli elettori, vi siete concentrati a voler fare qualcosa nell'ultimo anno, con la solita vostra impreparazione già dimostrata in passato (basti ricordare i marciapiedi centro storico, viabilità, zona pip, cimitero ecc. ecc.). Avete interrotto il progetto della continuazione del marciapiede lungo la provinciale già finanziato con mutuo per dirottare le risorse impegnate sulle strade, strade che oramai sono diventate un disastro viste le mancate manutenzioni di questi anni, ricordo che la scusa che la colpa è della vecchia amministrazione oramai non tiene più, salvo che per i vostri elettori più fedeli, i quali sono stati in grado di riferirmi che oggi alcune strade sono migliori del 2014, nonostante le intemperie, il passaggio continuo di autovetture, trattori, camion e quant'altro e la mancata manutenzione! Vi riducete agli ultimi mesi a fare quello che avreste dovuto fare ogni anno!

Non vi è traccia delle famigerate somme da recuperare. Da una parte l'evento sismico viene preso come limite per giustificare vostri limiti amministrativi, altre volte viene considerato come risorsa ma non lo si dice, vedi i finanziamenti per il Convento e per il palazzo municipale, dove sono stati utili i vecchi progetti pronti della vecchia amministrazione. Nel bilancio non vi è traccia per le spese di lite, pensate che il comune abbia diritto al gratuito patrocinio? E per finire non posso non fare cenno al famigerato accordo della zona PIP, tanto importante da tutelare che avete avuto la bizzarra idea di scrivere a tutti i cittadini una letterina piena di inesattezze. I vostri "CARI ACCORDI" saranno veramente un bel regalo per i cittadini di Massa Fermana! Innanzi tutto è una bella novità che l'attuale amministrazione abbia preso posizione su quanto comparso sui giornali o sui social, forse sarà stato il clima elettorale o magari il pensiero che è rimasto poco più di anno alle elezioni comunali ed ancora si è capito poco dell'operato dell'amministrazione, sarebbe stato meglio un confronto costruttivo e soprattutto esplicativo con la minoranza, magari in presenza della cittadinanza, ma a voi certe metodologie non piacciono!

Cerchiamo di fare un po' di CHIAREZZA, ma QUELLA VERA E DOCUMENTATA sulla zona PIP, visto che è parte integrante del DUP alla pagine 33

Non può essere taciuto che già nel 2002 la situazione della zona PIP si era arenata per evidenti contrasti tra amministrazione (Caraceni bis), impresa, Direttore lavori e Responsabile Tecnico del Comune; la nuova amministrazione (Tarulli) insediatasi nel giugno 2004 ereditò i problemi della zona Pip tanto che dopo soli due mesi (atto di giunta n. 18 del 7-08-2004) ed a seguito di numerosi incontri in comune con l'impresa ed il direttore lavori che pretendevano i rispettivi pagamenti, venne nominato un Collaudatore in corso d'opera che in data 5-10-2004 con propria relazione dichiarava "...ALLO STATO ATTUALE I LAVORI NON SONO COLLAUDABILI...solo dopo l'avvenuta regolarizzazione amministrativa degli atti relativi all'appalto (approvazione di una perizia di variante tecnica a SANATORIA) potrà procedersi....alla ripresa delle operazioni di collaudo...", ecco spiegato uno dei motivi per cui responsabilmente in quegli anni non si è provveduto a pagare ditta e professionista. Non va nemmeno dimenticato che già in data 13-06-2003, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune e del Procedimento, segnalava

all'amministrazione di allora (Caraceni bis) la presenza di MOLTEPLICI ANOMALIE nei lavori della zona PIP ed invitava l'amministrazione a nominare con URGENZA un Collaudatore in corso d'opera, cosa che all'epoca non fu fatta.

- nel 2006, sia la ditta appaltatrice dei lavori della zona PIP che il progettista nonché direttore dei lavori, si rivolgono al Tribunale di Fermo per ottenere il pagamento dal Comune di €. 101.985,84 (la ditta) ed €. 27.746,06 (il progettista), senza dimenticare che in data 17-10-2003 (amministrazione Caraceni bis) il direttore lavori depositava in comune il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dell'opera, quando l'opera stessa non era ultimata né poteva essere collaudata. Per entrambe le posizioni il comune legittimamente si opponeva alla richiesta di pagamento chiedendo anche un risarcimento danni quantificato in €. 250.000 nei confronti della ditta ed €. 250.000 nei confronti del progettista, per lavori non eseguiti, lavori eseguiti e non conformi al progetto e per le opere necessarie per terminare la zona PIP.

Nel corso della causa, il 24-03-2010, veniva dal giudice nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) al fine di verificare: a) lo stato delle opere e la loro corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato; b) la possibilità o meno di collaudare la zona; c) l'eventuale violazioni di norme di legge da parte del direttore durante i lavori; d) la riconducibilità o meno dei vizi e difformità lamentati dal Comune alle lavorazioni non a regola d'arte eseguite dalla ditta; e) i lavori necessari per terminare l'opera; f) il valore delle opere eseguite e le eventuali differenze, se dovute, alla ditta ed al professionista direttore dei lavori ed al RUP.

Il CTU il 20-04-2012 terminava la sua relazione, depositata in Tribunale e consegnata alle parti. Nella relazione si legge quanto segue: a) alcune delle opere sono state realizzate non conformi al progetto ed in assenza di autorizzazione, altre non sono state realizzate; b) ad oggi l'opera non risulta collaudata né può essere collaudabile se non si perfeziona una perizia di variante a sanatoria; c) non sussiste piena corrispondenza tra le opere eseguite e quelle progettate, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori non è legittimo, le opere realizzate in difformità dal progetto approvato dal comune hanno di fatto apportato ad un maggior costo all'opera, sebbene alcune possano essere definite migliorative anche se non richieste; ciò che maggiormente ha inciso nell'aumento dei costi per la realizzazione dell'opera è il maggior volume di scavi per la rotatoria difforme al progetto oltre alla realizzazione del muro di contenimento; e) i danni ed i costi per terminare l'opera da parte dell'amministrazione comunale ammontano ad €. 106.700,00 (opere ancora da realizzare €. 84.700, sistemazione depuratore €. 5.000, spese tecniche perizia di variante in sanatoria €. 12.000, costo collaudo €. 5.000) AD ESCLUSIONE DELLA ROTATORIA E DELL'AREA ANNESSA PRESA IN CARICO DALLA PROVINCIA; f) il valore delle migliorie (NON RICHIESTE) eseguite dalla ditta ammonta ad €. 36.700, pertanto il valore complessivo del danno sarebbe di €. 70.000 (106.700-36.700); il CTU poi scrive in modo chiaro che il corrispettivo che il comune dovrebbe ancora riconoscere alla ditta appaltatrice è pari ad €. 81.767,70 più interessi maturati da computarsi a partire dal 90° giorno dalla data del certificato di regolare esecuzione se TALE CERTIFICATO FOSSE STATO LEGITTIMO, non riconoscendo, pertanto, gli INTERESSI alla ditta. A tale importo va detratta una quota parte del danno arrecato al comune da addebitarsi all'impresa per un'opera di fatto incompleta e difforme al progetto esecutivo il cui completamento necessita di ULTERIORE FINANZIAMENTO, quantificato in €. 21.767,70, pertanto $81.767,70 - 21.767,70 = \text{€} 60.000$ a favore dell'impresa appaltante; il valore del danno arrecato al comune da parte del progettista nonché direttore lavori è quantificato in €. 33.538,99 (richiesti €. 33.538,99), pertanto allo stesso non va corrisposto nulla; analogo discorso per il RUP, il valore del danno arrecato al comune è quantificato in €. 5.713,30 (richiesti €. 5.713,30), pertanto allo stesso non va

corrisposto nulla.

In merito alle famose RISERVE il CTU scrive: "...si ricorda che il certificato di regolare esecuzione è firmato il 13.06.2003 con riserva da parte dell'impresa, esplicitate e valutate in €. 70.711,36 per opere eseguite fuori dal contratto e la D.L. le respinge in toto; il CTU in sede di relazione suggerisce, contrariamente a quanto scritto nella lettera inviata ai cittadini, una valutazione in sede di collaudo finale, con relazione separata e riservata, da parte del COLLAUDATORE.

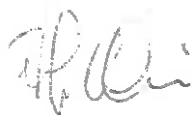
Ora, ricapitolando: (salvo errori e omissioni) il comune incassa dai patti territoriali per realizzare la zona PIP €. 238.512,04, dalla vendita dei lotti €. 154.898,34; prima del famoso "CARO" accordo con la ditta risalente agli inizi del 2016 (amministrazione Caraceni ter), il Comune aveva già pagato: €. 34.767,88 per spese tecniche (progetto, direzione lavori, ecc.), €. 5.164,57 per frazionamento, €. 4.486,98 per geologo, €. 69.167 per acquisto aree ed €. 136.097,53 all'impresa appaltatrice; insomma prima del CARO ACCORDO in cassa del comune rimanevano circa €. 138.000,00, per importi non pagati (spese tecniche €. 31.607,16, ultimo Sal impresa €. 102.123,16, RUP €. 3.154,49); ora se con il CARO ACCORDO sono usciti dalle casse comunali ed in favore dell'impresa €. 102.200,00 (€. 60.000 a saldo, €. 25.000 quale quota parte delle riserve ed €. 17.200 per interessi) in cassa sono rimasti €. 37.320,46, ma ancora non si conosce l'importo delle spese legali che il comune dovrà riconoscere al proprio avvocato (il CARO ACCORDO prevede che le spese legali tra l'impresa ed il comune vengano compensate integralmente) che andranno a sommarsi con quelle già spese, diciamo almeno €. 10.000 – 15.000 (cifra non supportata da riferimenti documentali), e rimane ancora da definire la causa con il progettista ed il Rup, che secondo quanto previsto dalla relazione del CTU non dovrebbero percepire nulla avendo creato danni al comune, ma anche qui, nel caso di vittoria per il comune ma a spese compensate, ci saranno da pagare le spese legali, diciamo almeno altri €. 10.000 (cifra non supportata da riferimenti documentali); facendo due conti al comune rimarranno in cassa, sempre se la causa ancora in piedi con il progettista ed il Rup terminerà in modo favorevole per il comune, circa 15.000 e non 40.000! Come si può parlare di SOLUZIONE OTTIMALE per l'Amministrazione Comunale a seguito della transazione con la ditta appaltatrice e di un NOTEVOLE RISPARMIO ECONOMICO se il comune oggi ha solo 15.000 (nemmeno sicuri) per completare l'opera mentre, secondo la CTU, ne occorrono almeno €. 106.700? Dove sarebbero i risparmi? Sugli interessi legali in favore della ditta, il Tribunale non si è pronunciato mentre il CTU di fatto ha riconosciuto solo quelli previsti per legge e non certo €. 17.200! Non si capisce dove la giunta comunale abbia calcolato la somma di €. 40.000 se è vero che ancora si deve provvedere al pagamento delle spese legali e non si ha ancora la certezza dell'esito della causa in corso. Dove sarebbe il risparmio economico? Dove troverà i fondi necessari per completare l'opera e cioè €. 106.700? Non vi è dubbio che chi ha tratto sicuramente un beneficio economico è stata esclusivamente l'impresa! Sicuramente senza la CARA transazione sarebbero ancora nelle casse comunali i fondi per terminare l'opera, o magari se la causa fosse giunta a sentenza la ditta sarebbe stata anche condannata ad un risarcimento ulteriore per LITE TEMERARIA. E' evidente in questa vicenda che mentre vi è stata una precisa volontà politica di pagare l'impresa (più volte esplicitata in campagna elettorale ed in consiglio comunale), ciò non si può dire per terminare l'opera!

Su quanto scritto ai cittadini in merito al Bilancio consuntivo 2016, non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto detto nel precedente consiglio, non si capisce il fine delle precisazioni fatte dall'amministrazione se non quello di scaricare maldestramente le responsabilità sulle vecchie amministrazioni (e pensare che l'amministrazione Caraceni bis lasciò un buco di ben tre anni di

tassa rifiuti non riscossa per un importo di più di €. 200.000).

Tanto premesso, si esprime voto contrario all'approvazione del bilancio.

I Consiglieri Carlacchiani Stefano e Giampiero Tarulli



Comune di Massa Fermana (FM)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	187.750,28								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00 0,00	0,00	0,00	Differenza di amministrazione		8.589,21	8.589,21	8.589,21
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perquisitiva	684.728,13	581.383,81	684.283,61	584.183,81	Titolo 1 - Spese correnti	682.058,40	583.016,27	720.328,38	706.982,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	272.204,75	242.188,56	141.757,25	121.045,84	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate edontributarie	226.230,62	218.500,00	38.700,00	38.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	498.505,31	443.000,00	4.031.420,00	116.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	217.000,00	217.000,00	4.031.420,00	115.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.410.183,90	1.258.072,37	4.795.181,06	858.828,75	Totale spese finali	1.484.577,71	1.245.016,27	4.763.748,38	821.982,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	5.456,80	5.456,80	28.815,46	26.347,79
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriario/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 5 - Chiusure Anticipazioni da Istituto tesoriario/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	Titolo 6 - Spese per conto terzi e partite di giro	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Totale titoli	1.921.183,50	1.770.072,37	5.307.181,06	1.369.828,75	Totale titoli	1.851.034,80	1.781.473,18	5.288.561,85	1.351.230,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.108.913,75	1.770.072,37	5.307.181,06	1.369.828,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	1.851.034,80	1.770.072,37	5.307.181,06	1.369.828,75
Fondo di cassa finale presunto	127.875,15								

*Indicare gli anni di riferimento

Comune di Massa Fermana (FM)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2018 - 2019 - 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		217.000,00	4.031.420,00	115.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		226.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		443.000,00 0,00	4.031.420,00 0,00	115.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2018 - 2019 - 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.